



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3634_2019
Data di Arrivo		Data di Partenza	25/09/2019
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec	LORO PEC

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	25	2019	SB	EP

Oggetto	Deliberazione ANAC sulle Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
---------	---

In riferimento all'oggetto, lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, doverosamente informa i destinatari di quanto segue.

Il Consiglio dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 26.06.2019 ha approvato la Delibera n. 575/2019 dell'Ufficio Precontenziosi e Pareri.

La vicenda trae spunto dall'ennesimo tentativo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici di inserirsi, privi evidentemente dei presupposti normativi di riferimento, nell'affidamento dell'incarico per la formazione del Piano Strumentale Intercomunale dei Comuni del Casentino con Stazione Appaltane per l'appunto l'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Rimandando al dispositivo della Delibera ANAC 575/2019 (*cf.* Allegato 1) il cui contenuto è oramai cristallizzato essendo trascorso il tempo per l'eventuale ricorso, si vuole evidenziare quanto ivi riportato in riferimento alla legge interpretativa n. 116/2014. A tal proposito si stabilisce, senza ombra di dubbio alcuno che **una legge interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata, non potendo quindi ampliare le competenze del mero agrotecnico fino a ricomprendervi anche la progettazione vera e propria, territoriale e forestale.**

Inoltre a pag. 4 della Delibera ANAC 575/2019 si stabilisce che *"...la scelta della stazione appaltante di non equiparare,...i Dottori Agronomi e Forestali agli Iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati non appare affetta da illogicità...ma al contrario, pertinente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto e all'interesse pubblico"*:



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



La conclusione dell'ANAC sancisce nuovamente, se mai fosse stato necessario, che: "LA CLAUSOLA DEL DISCIPLINARE CHE NON EQUIPARA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI AGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI CONFORME ALLA NORMATIVA DI SETTORE".

Nel richiamare anche i contenuti della Circolare CONAF 5730/2018 (*cf.* Allegato 2), continuano a risultare infondate le rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici tese ad ottenere un effetto distorsivo della concorrenza e del mercato delle professioni.

Lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali come aveva già informato i Destinatari della Comunicazione n. 36/5730/2018 continuerà a porre in essere ogni azione a beneficio del rispetto dell'Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poter violare gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.

Ciò al fine di rendere un servizio di pubblica utilità a beneficio della collettività, contrariamente a chi opera, in spregio al buon senso, con una visione manichea di quello che dovrebbe essere il proprio ruolo istituzionale.



F.to Il Consigliere

Silvio Balloni, *Dottore Agronomo*
Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione

F.to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

Allegati:

- 1) Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri;
- 2) Comunicazione CONAF n. 36 prot. 5730/27.11.2018

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Allegato n. 1)

Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Precontenzioso e Pareri

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 12/07/2019

Numero: 0056806

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Spett.le Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati

PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it

Spett.le Unione dei Comuni Montani del
Casentino

PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it

Spett.le CONAF – Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali

PEC: protocollo@conafpec.it

RIF._PREC 74/19/S

OGGETTO: Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati/Unione dei Comuni Montani del Casentino – Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento dell’incarico per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni del Casentino – Importo a base di gara: euro 230.000,00 - S.A.: Unione dei Comuni Montani del Casentino

Si comunica che in data 26/6/2019 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la delibera N. 575 /19 che si allega in copia.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Regolamento del 9 gennaio 2019 per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si invitano le parti in indirizzo a voler far conoscere le proprie determinazioni conseguenti alla predetta pronuncia (proposizione di ricorso, provvedimenti assunti, acquiescenza), entro **35** giorni dal ricevimento della presente comunicazione, mediante compilazione del modulo (allegato).

Si evidenzia che, nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni rese ai sensi del sopra citato articolo 13, si applica l’art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016 con trasmissione dei relativi atti all’ufficio dell’Autorità competente per l’applicazione delle sanzioni.

Il Dirigente
Adolfo CANDIA



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 575

DEL 26 GIUGNO 2019

OGGETTO: Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati/Unione dei Comuni Montani del Casentino – Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dell'incarico per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni del Casentino – Importo a base di gara: euro 230.000,00 - S.A.: Unione dei Comuni Montani del Casentino
PREC 74/19/S

Considerato in fatto

Con istanza acquisita al prot. n. 29064 del 9 aprile 2019, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ha chiesto all'Autorità di valutare la legittimità della clausola del disciplinare della gara in epigrafe, bandita dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, che prevede che il gruppo di progettazione sia composto, tra gli altri, da un "esperto in agronomia" il quale deve essere "in possesso di laurea in Scienze Agrarie o Forestali, corso di laurea di 5 anni, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali". Ad avviso dell'istante, la stazione appaltante avrebbe in tal modo illegittimamente attribuito una esclusiva professionale alla menzionata categoria, escludendo, al contempo, quella degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, che sarebbero identicamente abilitati ai sensi dell'art. 1-bis, comma 16, della legge interpretativa n. 116/2014.

A seguito dell'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 43974 del 31 maggio 2019, la stazione appaltante ha replicato, con nota acquisita al prot. n. 44789 del 4 giugno 2019, asserendo che i requisiti richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenuto conto che esso riguarda la pianificazione territoriale di un'intera vallata montana con problematiche connesse alla pianificazione forestale molto complesse, e che la giurisprudenza nega che gli Agrotecnici abbiano competenza in materia di pianificazione territoriale e soprattutto forestale (Consiglio di Stato, n. 426/2017).

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con nota acquisita al prot. n. 45421 del 6 giugno 2019, ha ribadito che solo i dottori Agronomi e Forestali hanno competenza in materia di pianificazione territoriale mentre la formazione professionale degli Agrotecnici sarebbe prevalentemente incentrata sugli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria. La competenza degli Agrotecnici non sarebbe stata estesa oltre i limiti di tale professionalità nemmeno in forza della l. 116/2014, poiché essa, in quanto norma interpretativa, non avrebbe potuto ampliare il significato della disposizione interpretata (cfr. Consiglio di Stato, cit.).

L'istante, con nota acquisita al prot. n. 45467 del 6 giugno 2019, ha negato la sussistenza di una esclusiva professionale a favore degli iscritti nell'Albo degli Agronomi in materia di pianificazione territoriale, come confermato da numerosa giurisprudenza, ribadendo che le attività di pianificazione forestale, che peraltro il bando non sembra contemplare, possono essere svolte anche dagli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati giusta disposto della legge di "interpretazione autentica" n. 116/2014.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente, si ritiene l'istanza ammissibile sotto il profilo della legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte di enti esponenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del nuovo



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Regolamento in materia di precontenzioso, in quanto volta a censurare una clausola del bando potenzialmente in grado di concretizzare una lesione dell'interesse collettivo dell'intera categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (cfr. Delibera numero 195 del 13 marzo 2019).

Nel merito, si rappresenta quanto segue.

Le competenze proprie degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali sono elencate nell'art.2, comma 1, della legge n. 3/1976, lettere da a) a cc)' e quelle degli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e

¹ «Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assessamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il *marketing*, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zionali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Agrotecnici Laureati sono esplicitate nell'art. 11, comma 1, della l. 251/1986, lettere da a) a o)². La l. n. 3/1976 non contiene una clausola di riserva esclusiva alla competenza dei Dottori Agronomi e Forestali delle attività ivi elencate, anche perché è indubbia l'esistenza di un'area comune di interferenza tra le due professionalità (Consiglio di Stato, 10 aprile 2014, n. 1738; Consiglio di Stato 1 marzo 2017 n. 952), rappresentata essenzialmente dalle funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese agrarie e zootecniche di medie e piccole dimensioni. È tuttavia altrettanto indubbio che le rispettive sfere di competenza non coincidono, essendo proprie dei Dottori Agronomi e Forestali una serie di competenze che la l. n. 251/1986 non contempla per gli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Si fa riferimento, in particolare, per quanto in questa sede interessa, alla materia della pianificazione territoriale e, in specie, forestale. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 1738/2014 e n. 426/2017, in ciò non smentito dalla successiva pronuncia n. 9552/2017 né dalla sentenza del TAR Veneto 23 aprile 2018 n. 440, ha esaurientemente argomentato come l'originaria elencazione delle competenze degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, che non annovera le competenze di pianificazione territoriale e forestale, non sia

r) la studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

ŕ) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri».

² «1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;

f) la rilevazione dei dati statistici;

g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;

m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;

n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni».



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

stata ampliata in tal senso né dalla novella recata dalla legge n. 31/2008 né, in particolare, dell'art. 1-bis, comma 16, della legge interpretativa n. 116/2014. Con particolare riferimento a quest'ultimo intervento normativo, partendo dal principio secondo cui una norma interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata, il supremo consesso di giustizia amministrativa ha ritenuto che l'intervento del legislatore si sia limitato a chiarire che le competenze economiche-gestionali, tipiche dell'Agrotecnico, riguardino anche la progettazione, ivi compresa la materia forestale (ovvero, che l'assistenza tecnico-economica alle aziende comprende pure l'attività di progettazione anche forestale), ma che non abbia ampliato le competenze dell'Agrotecnico fino a ricomprendervi anche la progettazione vera e propria, territoriale e forestale, sganciata dall'assistenza tecnico-economica alle aziende agricole e zootecniche.

Ciò posto, il quadro di riferimento sembra delinearci nei seguenti termini: benché aventi aree di interferenza, le competenze di Dottori Agronomi e Forestali e di Agrotecnici e Agrotecnici Laureati non coincidono, in particolare, per quanto in questa sede interessa, perché agli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati non è riconosciuta competenza in materia di pianificazione territoriale e, in specie, forestale. Da ciò consegue che non può essere invocata da parte degli Agrotecnici una equiparazione automatica tra le due categorie professionali, dovendosi valutare, di volta in volta, quali sono le prestazioni che l'amministrazione richiede ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico a cui è preposta.

Nel caso in esame, la gara ha ad oggetto la stesura di elaborati tecnici relativi al Piano Strutturale Intercomunale (PSI). Il PSI è uno strumento di pianificazione territoriale che delinea le scelte strutturali e strategiche per il governo del territorio intercomunale. Nel caso *de quo*, il territorio interessato è rappresentato da una intera vallata montana comprendente anche il territorio di un parco nazionale che, secondo la stazione appaltante, presenta problematiche molto complesse e articolate connesse alla pianificazione forestale. Ai sensi dell'art. 1 (Oggetto dell'appalto) del Disciplinare di gara, gli elaborati riguarderanno la pianificazione urbanistica e paesaggistica, la valutazione ambientale strategica, gli studi geologici, gli studi idraulici, gli studi agronomici e forestali.

Alla luce di quanto considerato, la scelta della stazione appaltante di non equiparare, nel caso di specie, ai Dottori Agronomi e Forestali gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati non appare affetta da illogicità e ragionevolezza ma, al contrario, pertinente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto e all'interesse pubblico perseguito.

Occorre infatti considerare che la stazione appaltante, nell'individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione alla gara, è chiamata a effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, di cui all'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, e l'interesse pubblico di volta in volta perseguito tramite l'indizione della gara, alla luce del principio di proporzionalità, che esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario e adeguato agli scopi perseguiti. In considerazione di ciò, la mancata apertura alla partecipazione di professionalità non qualificate rispetto all'oggetto della gara non è da ritenersi una restrizione della platea dei potenziali concorrenti che vada oltre lo stretto indispensabile.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- la clausola del disciplinare che non equipara gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati agli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali conforme alla normativa di settore.

Raffaella Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

12 luglio 2019

Il segretario Maria Esposito

Maria Esposito



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Allegato n. 2)

Comunicazione CONAF n. 36 prot. 5730/27.11.2018



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5730/2018
Data di Arrivo		Data di Partenza	27/11/2018
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA5	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.le Ministero della Giustizia
alla c.a. Capo di Gabinetto
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero della Giustizia
alla c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
alla c.a. Capo di Gabinetto
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
alla c.a. Capo di Gabinetto
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
alla c.a. Capo di Gabinetto
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo
email suo indirizzo mail



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Spett.le alla c.a. email	Ministero dello Sviluppo Economico Capo di Gabinetto suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Conferenza Stato-Regioni Dott. Stefano BONACCINI suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Presidente UPI Dott. Achille VARIATI suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Presidente ANCI Dott. Antonio DECARO suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Segretario Generale ANCI Dott.ssa Veronica NICOTRA suo indirizzo mail
Egr.i. email	Presidenti di Regione Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Assessori regionali dell'Agricoltura Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Presidenti di Provincia Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Assessori provinciali dell'Agricoltura Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Sindaci dei Comuni d'Italia Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comunità Montane Loro indirizzi mail



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Spett.li email	Unione dei Comuni Loro indirizzi mail
Spett.li email	Parchi Nazionali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Parchi Regionali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comandi Provinciali Carabinieri Forestali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comandi Regionali Carabinieri Forestali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Coordinamenti Territoriali Carabinieri per l'Ambiente Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comunità di Bacino Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Rettori delle Università Italiane Loro indirizzi mail
Spett.li email	ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali Loro indirizzi mail
Egreg. email	Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato suo indirizzo mail
Egreg. alla c.a. email	Presidente ISPRA Dott. Stefano LAPORTA suo indirizzo mail



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Egr. alla c.a. email	Direttore AGEA Dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Commissario straordinario CREA Dott. Salvatore PARLATO suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia dei Georgofili Prof. Massimo VINCENZINI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura Prof. Giorgio CANTELLI FORTI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia Italiana di Scienze Forestali Prof. Orazio CIANCIO suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Presidente Ettore Prandini suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Italiana Agricoltori Presidente suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana Presidente suo indirizzo mail



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Spett.le email	CREA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione COLDIRETTI loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione CIA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione CONFAGRICOLTURA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione Confcooperative - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione Confcooperative - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali di Legacoop - Settore Agricoltura loro indirizzi mail



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



e p. c. Egr.i. Presidenti delle Federazioni degli
Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
email loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Presidenti degli Ordini territoriali dei
Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
email loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Consiglieri CONAF
email loro indirizzi mail

<i>lettera</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5A6	36	2018	SB	mt

<i>Oggetto</i>	Riscontro Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell'8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati inerente "Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018".
----------------	---

In riferimento alla Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell'8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, avente ad oggetto: "Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018", lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, doverosamente precisa quanto segue:

- a) La citata nota del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati prende le mosse dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018, emessa in una controversia nella quale risultavano contrapposte le figure professionali rispettivamente ascrivibili all'Ordine dei Dottori Biologi e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, entrambi in possesso di una laurea magistrale;



- b) La sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado, conclusosi con la sentenza del TAR Veneto n. 440/2018, per un profilo esclusivamente processuale, consistente nella sopravvenuta carenza di interesse causata dalla mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva della gara;
- c) È bene osservare, in particolare, che la sentenza di primo grado **non è stata confermata in appello**, ma è stata riformata, proprio sul punto della inesistenza di un presupposto processuale indefettibile, costituito appunto dalla mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia favorevole da parte del concorrente che non aveva impugnato anche l'aggiudicazione definitiva della gara;
- d) È dunque un evidente bizzarria sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato avrebbe *“reso definitiva la sentenza n. 440/2018 del TAR Veneto”*. È sufficiente, a tal riguardo, leggere il dispositivo della sentenza, di seguito riportato testualmente, per avvedersi che non v'è stata alcuna conferma della sentenza di primo grado: *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado.”*;
- e) Costituisce palese distorsione sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato avrebbe *“ribadito l'inesistenza di esclusive professionali in capo agli iscritti nell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali”*. Esattamente al contrario, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della disputa, dal momento che ha dovuto arrestarsi ad un profilo processuale di tipo preliminare. E lo stesso discorso, peraltro, vale per la sentenza di primo grado, le cui affermazioni non costituiscono un giudicato, essendo stato dichiarato improcedibile anche il ricorso di primo grado;
- f) Le affermazioni del Collegio degli Agrotecnici, contenute nella nota che si riscontra, **non sono quindi in alcun modo riferibili al Consiglio di Stato**, che non le ha mai pronunciate semplicemente perché, da un punto di vista processuale, e dunque oggettivo, non v'era spazio per alcuna pronuncia nel merito della vicenda;
- g) La sentenza citata dal Collegio degli Agrotecnici, dunque, non apporta alcun elemento a sostegno delle fantasiose ragioni dagli stessi accampate.



Piuttosto, rimanendo fedeli a quanto risulta effettivamente stabilito nelle sentenze rese sino ad oggi in tema di competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si ritiene opportuno riepilogare una breve rassegna dei principi elaborati giuridici in materia:

- ✓ La **sentenza n. 3024-2014 del TAR Lazio** stabilisce che “... *considerando la maggiore qualificazione culturale necessariamente richiesta ai dottori agronomi rispetto ai tecnici agrari, o agrotecnici, laddove soltanto per i primi costituiscono presupposti legali della qualifica la frequenza di uno specifico corso universitario – triennale o quinquennale – e l’acquisizione, al termine, del diploma di laurea; titolo invece facoltativo per lo svolgimento dell’attività di tecnico agrario*”.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017** chiarisce che le competenze degli agrotecnici rimangono quelle attribuite a dei semplici diplomati: per quanto al collegio possano iscriversi anche laureati, essi infatti continuano ad essere un collegio di diplomati, con le limitate competenze che ne consegue, come d’altro canto riconosciuto dalla giurisprudenza.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017**, chiarisce che “..... *all’albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati [gli agrotecnici] in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell’agronomo e dell’agrotecnico,*”.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017**, ha chiaramente individuato le competenze riferite alla luce del quadro normativo di riferimento afferma riferendosi al Dottore Agronomo e Dottore Forestale, che “è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”, aggiungendo altresì che “le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”. La sentenza ha correttamente evidenziato come l’interpretazione non possa – proprio da un punto di vista razionale e quindi oggettivo – oltrepassare i limiti della norma interpretata (ossia la legge n. 251/86, che disciplina le competenze degli agrotecnici), estendendone l’ambito applicativo al di là dei suoi confini originari, ma si debba limitare a chiarirne il significato e la portata semantica. Il Giudice amministrativo, occupandosi proprio dell’art. 1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in l. n. 116 del 2014, ha



precisato, con la citata sentenza CdS 426/2017, che tale norma interpretativa non ha affatto allargato le competenze degli agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale;

- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 952/17** afferma che non ci sono interferenze in campo forestale con gli agrotecnici; è pertanto perfettamente correlata con la sentenza 426/2017 in quanto in quest'ultima il relatore, esprimendo un giudizio di merito, afferma che *"Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale"*. Si richiama il discrimine tra le competenze in materia di cura dei boschi dei dottori agronomi e forestali e quella dei periti agrari, (che si basa su un dato quantitativo, oltre a risiedere nella "finalità degli interventi"), senza citare alcuna interferenza in questo campo con gli agrotecnici.
- ✓ La **sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10538-2018** ha ritenuto valida la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 che ha proceduto ad *"interpretare letteralmente e sistematicamente le disposizioni vigenti in materia"*. La Corte di Cassazione a sezioni unite civili pronunziandosi, proprio su ricorso promosso degli Agrotecnici, ha confermato che l'affermazione del Consiglio di Stato circa l'esclusione dalle competenze degli agrotecnici della progettazione vera e propria (anche in campo forestale quindi) è frutto di una corretta *"interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di riferimento"* che non travalica la potestà giurisdizionale di sua spettanza.

Alla luce del corretto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, così come sopra brevemente riepilogato, deve concludersi che:

- ✓ Manca qualsiasi "elemento linguistico di collegamento" tra le attività di competenza degli agrotecnici ("la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali") e la progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario. Piuttosto, appare oltremodo evidente che l'obiettivo auspicato dagli agrotecnici sarebbe raggiunto solo con una abrogazione e riformulazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251;
- ✓ Contrariamente a quanto sostenuto dagli agrotecnici, le competenze degli Iscritti al Collegio Professionale degli Agrotecnici rimangono confinate a quelle di chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- ✓ Nessuna sentenza ha mai ampliato, né tanto meno avrebbe potuto farlo, le competenze della categoria degli Agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale, bensì ha inteso



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



puntualizzare che la mera e semplice assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure le attività di progettazione forestale, ferma restando la competenza esclusiva degli agronomi nella pianificazione e progettazione forestale, che implicano, tra l'altro, anche attività preliminari di sistemazione e di assetto;

oOo oOo

A questo punto, **sussistendo una consolidata giurisprudenza** in materia, **si ritiene definitivamente acclarato che l'iscritto al collegio degli agrotecnici non abbia la benché minima competenze in campo forestale.**

Le infondate rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati hanno ottenuto meramente un effetto distorsivo della concorrenza e del mercato delle professioni.

Questa pervicace azione posta in essere dal Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati evidentemente si pone in contrasto con quelli che sono i diritti del consumatore (cfr. codice del consumo), la direttiva servizi e il decreto legge sulla concorrenza.

Su queste posizioni, lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali attiverà ogni azione a beneficio del rispetto dell'Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poter violare gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.

F.to Il Consigliere

Silvio Balloni, *Dottore Agronomo*

Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione



F.to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

Allegati:

Sentenza Consiglio di Stato n. 426/2017;

Sentenza Corte Suprema di Cassazione SSUU. n. 10538/2018.